

Allegato “C” al verbale del Congresso nazionale del 18 aprile 2015.

STATUTO AMICI DELLA TERRA

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. “Amici della Terra” è un’associazione ambientalista - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) - che opera a livello nazionale e internazionale.
2. L’Associazione ha sede sociale in Roma; può istituire rappresentanze e uffici in tutte le località italiane e all’estero.
3. Al logotipo dell’Associazione, dopo le parole: “Amici della Terra” può essere aggiunta la seguente: “Italia”. Al logotipo può essere accompagnato un marchio grafico, scelto dal Presidente e ratificato dal Consiglio nazionale.

Art. 2

1. L’Associazione ha lo scopo esclusivo di concorrere a: tutelare e valorizzare la natura e l’ambiente; garantire un rapporto equilibrato tra l’attività umana e la natura, tutelare le specie animali e vegetali; tutelare il patrimonio artistico, culturale e storico; promuovere scelte di consumo consapevoli e razionali; superare i fattori di insicurezza, di ingiustizia e di autoritarismo nella comunità internazionale, con particolare riguardo alla miseria e alle minacce ai diritti umani e politici; promuovere la cooperazione tra i popoli per uno sviluppo sostenibile; promuovere e organizzare attività di volontariato.
2. Sono escluse attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati al comma 1., ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3

1. L’Associazione svolge ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali, ivi comprese azioni giudiziarie, iniziative di cooperazione allo sviluppo, attività di volontariato.
2. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone inoltre di:
 - a) acquisire, produrre, diffondere e vendere, anche per corrispondenza, in Italia e all’estero, materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, politico e promozionale, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, siano individui, associazioni o enti, che non siano in contrasto con lo scopo sociale dell’Associazione;

- b) organizzare, in Italia e all'estero, anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale;
 - c) gestire per conto terzi attività di carattere sociale, scientifico, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, circoli, istituti, università e centri di formazione e ricerca, atte ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
 - d) promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, di analisi e approfondimento tecnico-scientifico anche per conto terzi, inerenti a problemi specifici correlati agli scopi sociali dell'Associazione, con strumenti propri o di terzi;
 - e) garantire consulenza ed assistenza tecnica anche ai non soci, ai quali si potrà richiedere il rimborso spese;
 - f) organizzare in Italia e all'estero campi di lavoro, di protezione civile ed altre attività anche di volontariato per il controllo, il monitoraggio ed il recupero ambientale, il risanamento e il ripristino di strutture e aree urbane, la bonifica di ambienti costieri e fluviali, il rimboschimento e la conservazione della natura di ambienti collinari e montani, il recupero di territorio incolto o abbandonato, il disinquinamento di zone agricole e industrializzate;
 - g) organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come, a titolo esemplificativo, viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, per estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale;
 - h) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, e mobiliare, utili alla realizzazione degli scopi sociali;
 - i) promuovere la vendita di prodotti agricoli biologici e naturali, presso punti vendita in proprio o tramite terzi.
3. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, di organismi di ricerca nazionali o internazionali e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali.
4. L'Associazione può avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente. Il Consiglio nazionale regola la materia.
5. Con apposita delibera, il Consiglio nazionale può stabilire altre attività utili al raggiungimento dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti idonei.

Art. 4

1. Può iscriversi agli Amici della Terra chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, ne condivide le finalità, accetti lo Statuto e versi la quota sociale. L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, religiosa o di altro tipo tra i soci.
2. L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
 - soci ordinari;
 - soci sostenitori;

- soci benemeriti;
- soci giovani;

3. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. I soci partecipano alla vita associativa e alle attività istituzionali ed hanno diritto di voto nel Congresso purchè in regola con il pagamento della quota annuale. Tale diritto può essere esercitato decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del versamento della quota sociale da parte della Direzione nazionale.
4. La quota sociale, salvo quanto previsto al comma 7 relativo ai soci benemeriti, è annuale ed è deliberata dal Consiglio Nazionale.
5. La qualità di socio di Amici della Terra Italia si acquisisce all'atto del primo versamento della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Nazionale. La qualità di socio cessa a seguito di recesso che dovrà manifestarsi per via scritta.
6. I soci ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale.
7. I soci benemeriti versano una tantum la somma di almeno €. 1.000,00 o fanno donazioni all'Associazione per un valore equivalente.
8. I soci giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota di €. 10,00 e non hanno diritto di voto nelle assemblee. Nell'ambito di questa categoria, è prevista una quota cumulativa di €. 50,00 per le classi scolastiche.
9. Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota sociale, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio nazionale. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato.
10. Coloro che, pur non versando la quota sociale, sostengono una o più iniziative dell'Associazione sono iscritti nella lista degli aderenti all'Associazione e non hanno diritto di voto nelle assemblee.
11. Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione. La quota associativa non è restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
12. Amici della Terra può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, società, amministrazioni pubbliche, anche non italiani, in qualsiasi forma associativa.
13. Le iscrizioni dei soci sono raccolte dalla Direzione e, su sua delega, dai club locali e dalle associazioni regionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale. La Direzione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta, e l'aggiornamento del Libro dei soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

1. I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera del Consiglio nazionale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione dal Consiglio nazionale.
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.
4. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato annualmente per l'approvazione al Congresso, secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale.

Art. 6

1. Gli organi dell'Associazione sono: il Congresso; il Presidente; il Consiglio nazionale, i Revisori dei conti; i Garanti, la Direzione.

CAPO II

IL CONGRESSO

Art. 7

1. Il Congresso è costituito dai soci di maggiore età, nonché dai rappresentanti di enti, società, associazioni, amministrazioni pubbliche con cui siano stabiliti accordi in base all'art. 4. Hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il Consiglio nazionale delibera le modalità di svolgimento del Congresso. Oltre la soglia di 5.000 soci, il Congresso può svolgersi per delegati. In caso di Congresso per delegati, ad esso partecipano comunque con diritto di voto il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio nazionale e della Direzione.
2. Il Congresso è convocato dal Presidente con almeno trenta giorni di anticipo con avviso pubblicato sul bollettino dell'Associazione o portato a conoscenza dei soci con altre forme (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, posta elettronica, fax), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

3. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria dal Presidente con le stesse modalità del comma 2, anche su delibera del Consiglio nazionale presa con maggioranza dei due terzi dei membri (la cifra si arrotonda per eccesso) o su richiesta di un decimo dei soci in regola con le quote sociali. La richiesta di convocazione straordinaria dev'essere effettuata per iscritto e indicare le materie da trattare.
4. Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Art. 8

1. Il Congresso può essere convocato “*ad referendum*” su decisione del Presidente o di due terzi dei membri del Consiglio nazionale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Congresso.
3. Il Congresso “*ad referendum*” non può deliberare sullo Statuto e sui Regolamenti né eleggere gli organi dell'Associazione.

Art. 9

1. Il Congresso:
 - su proposta del Presidente nazionale, elegge la Presidenza di assemblea e adotta il proprio regolamento;
 - delibera gli indirizzi programmatici dell'Associazione;
 - elegge il Presidente nazionale;
 - elegge, fissandone il numero, i membri del Consiglio nazionale;
 - elegge i revisori dei conti;
 - approva il bilancio consuntivo;
 - approva i regolamenti del Congresso per delegati e del Congresso "ad referendum"
 - elegge i Garanti;
 - delibera a maggioranza semplice le modifiche dello Statuto.

CAPO III

LA RESPONSABILITA' ESECUTIVA

Art. 10

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti al Congresso. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di delega alla Direzione e ai Vicepresidenti. Garantisce l'unità di indirizzo, coordinando l'attività degli organi nazionali, regionali e locali.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente può nominare, con ratifica del Consiglio nazionale, uno o più Vicepresidenti, delegandogli parte delle proprie funzioni.
4. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, con facoltà di delega.
In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati da un socio su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio nazionale; in caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio nazionale deve provvedere tempestivamente a convocare il Congresso per l'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Consiglio nazionale nomina al proprio interno un facente funzione.
5. Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dal Congresso o dal Consiglio nazionale.

Art. 11

1. Il Consiglio nazionale è composto dei membri eletti dal congresso nel numero da esso stabilito, dei rappresentanti delle associazioni regionali e dei rappresentanti dei soggetti con cui siano stabiliti accordi in base all'art. 4, comma 12, secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio nazionale e lo presiede.
2. Il Consiglio nazionale, d'intesa con il Presidente, può cooptare nuovi membri, anche in sostituzione di quelli decaduti o dimissionari. Le cooptazioni non possono superare il 30 per cento dei membri eletti dal Congresso.
3. Il Consiglio dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente; si riunisce inoltre ogni qual volta lo richieda un terzo dei membri.
4. Il Consiglio elegge al proprio interno un segretario, che verbalizza le riunioni e le delibere; adotta un proprio regolamento e stabilisce i casi di decadenza dei membri e le modalità di sostituzione e cooptazione.

Art. 12

1. Il Consiglio nazionale esprime pareri e raccomandazioni sulle delibere espresse dal Congresso; d'intesa con il Presidente e la Direzione, può aggiornare gli indirizzi congressuali.
2. Nomina, su proposta del Presidente, i membri della Direzione e delibera la loro sostituzione o integrazione; sempre su proposta del Presidente definisce poteri e competenze di singoli

membri; ratifica le nomine dei Vicepresidenti; può eleggere un Presidente o una Presidenza onorari. Delibera su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto.

3. Nei casi e nei modi previsti all'articolo 17, comma 2, il Consiglio può apportare modifiche allo Statuto.

Art. 13

1. La Direzione è nominata dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente, che può candidare anche persone esterne al Consiglio purchè associate.
2. Il numero dei componenti la Direzione è stabilito dal Consiglio nazionale d'intesa con il Presidente; essi possono essere sostituiti su proposta del Presidente. La Direzione si riunisce ogni volta lo ritenga necessario; essa può essere convocata dal Presidente, che in tal caso la presiede.
3. La Direzione esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Presidente. In particolare la delega può riguardare: le iscrizioni dei soci; gli accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 4, comma 12; l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale da parte dei Club locali e delle associazioni regionali e la sua revoca nei casi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio nazionale; la raccolta delle iscrizioni da parte dei Club; la nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso ogni organismo nazionale e internazionale. La Direzione esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente o dal Consiglio nazionale.
4. Per la realizzazione dei propri compiti, la Direzione si avvale di personale tecnico secondo necessità.

Art. 14

1. L'Associazione opera sul territorio attraverso i Club, che hanno il compito di concorrere all'attuazione dei programmi nazionali, nel rispetto delle decisioni degli organi nazionali. I Club decidono autonomamente le attività d'interesse locale.
2. I Club si formano per iniziativa di un certo numero di soci stabilito dal Consiglio nazionale. Con propria delibera, la Direzione autorizza l'uso della denominazione sociale stabilendone l'ambito territoriale, di norma su base comunale. In caso di decisione negativa della Direzione, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale e, in ultima istanza, ai Garanti.
3. I Club di una stessa Regione possono costituirsi in Associazione regionale, che riceve dalla Direzione l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale nella Regione. Ove non esistano le condizioni previste dallo Statuto, il Presidente, d'intesa con il Consiglio nazionale, può comunque istituire rappresentanze regionali dell'Associazione, stabilendone poteri e competenze, ivi compresa la rappresentanza legale.
4. Le Associazioni regionali hanno il compito di coordinare i Club e di concorrere all'attuazione degli indirizzi nazionali.

5. Il Consiglio nazionale delibera le norme sulla concessione e la revoca ai Club e alle Associazioni regionali della denominazione sociale, nonché sulle modalità di coordinamento tra gli organi nazionali, regionali e locali.
6. A fronte di particolari situazioni di carattere locale, il Consiglio nazionale può decidere forme di aggregazioni territoriali o tematiche diverse da quelle previste.
7. I Club locali e le Associazioni regionali adottano propri atti consuntivi, statuti e regolamenti nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti approvati dagli organi nazionali; hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale.
Gli organi nazionali non rispondono delle obbligazioni assunte dai Club e dalle Associazioni regionali.
8. I Club e le Associazioni regionali sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dagli organi dirigenti nazionali. Qualora ciò non avvenga, la Direzione può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale. Contro tale decisione è ammesso il ricorso ai Garanti.

CAPO IV

NORME DI GARANZIA, DI REVISIONE E FINALI

Art. 15

1. Revisori dei conti sono eletti dal Congresso, anche al di fuori dei soci, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I Revisori provvedono al controllo generale di contabilità e presentano una relazione annuale al Congresso.

Art. 16

1. I Garanti sono eletti dal Congresso nel numero da esso deciso, anche tra non soci dell'Associazione. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. I Garanti decidono, con motivazione scritta e secondo il regolamento da essi stessi stabilito, su: i casi che gli vengano sottoposti dai soci o dagli organi dirigenti ai sensi dello Statuto; i conflitti tra gli organi; l'interpretazione delle norme statutarie. Le loro decisioni sono inappellabili e impegnano i soci e gli organi dirigenti nazionali e locali.

Art. 17

1. Lo Statuto può essere modificato dal Congresso con votazione a maggioranza semplice.

2. In caso di necessità e urgenza, ai fini del buon funzionamento dell'Associazione, il Consiglio nazionale, d'intesa con il Presidente, può deliberare modifiche dello Statuto. In tal caso, le modifiche sono immediatamente operanti, ma decadono se non sono approvate dal Congresso, convocato entro un anno. In caso di mancata ratifica, il Congresso, con apposita delibera, regolarizza i rapporti giuridici sorti sulla base delle modifiche statutarie non approvate dal Congresso stesso.

Art. 18

1. Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è deliberato dal Congresso con i due terzi dei voti. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e nomina il liquidatore. I soci e i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, non hanno diritto di pretendere quote del patrimonio sociale, né la restituzione delle quote associative.
2. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 19

1. Per quanto non previsto nel presente statuto l'associazione fa riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile (articoli 14 e seguenti) e dal D.Lgs. n. 460/1997 (legge sulle ONLUS).